N. 2014 REG.PROV.CAU.

N. 2014 REG.RIC.

#### REPUBBLICA ITALIANA

# Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

#### **ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale del 2014, proposto da:

rappresentati e difesi dagli avv. Michele **Bonetti**, Santi Delia, con domicilio eletto presso Studio Legale**Bonetti** & Partners in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 47;

#### contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi di Messina, Universita' degli Studi di Bari, Cineca, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

### nei confronti di

Claudio Currò, Calogero Puzzanghera, Eleonora Logruosso;

## per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2014/2015 - risarcimento danni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi di Messina e di Universita' degli Studi di Bari e di Cineca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2014 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, ad un primo sommario esame, quanto al fumus boni iuris, che il ricorso introduttivo presenta profili di fondatezza con riguardo al motivo che censura la violazione dell'anonimato concorsuale alla stregua dell'insegnamento delle Adunanze Plenarie nn. 26, 27 e 28 del 2013;

Ritenuto, quanto al periculum in mora, che a questo si può ovviare secondo quanto da ultimo statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2935 del 9 giugno 2014 nei termini per cui la domanda ex art. 30, comma 2, c.p.a., di condanna al risarcimento per l'ingiusto danno rappresentato, è formulata nella specie da soggetti «titolari di un interesse di natura pretensiva proiettato in via principale all'ammissione al corso, che ben può qualificarsi come risarcimento in forma specifica previsto dall'art. 2058, comma 1, c.c., come richiamato dal citato articolo 30, comma 2, c.p.a., essendo tale forma possibile nella specie dell'ammissione al corso»;

Avv. MICHELE BONETTI

Via San Tommaso D'Aquino, 47 00136 ROMA

Tel. 06.3728853 - Fax 06.64564197

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare nel senso di ammettere con

riserva parte ricorrente alla immatricolazione in sovrannumero al corso di laurea in

Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria presso le Università indicate

in ricorso;

Ritenuto, inoltre, che va fissata l'udienza per la definizione nel merito del ricorso,

disponendo in vista della stessa l'integrazione del contraddittorio con riferimento

ai vincitori utilmente inclusi nella graduatoria di ammissione ai corsi di laurea ad

accesso programmato in medicina e chirurgia ed odontoiatria a livello nazionale

per l'a.a. 2014/2015, che potrebbero subire lesione dall'eventuale accoglimento del

ricorso e che, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla prova, può

disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, avendone fatto

richiesta il difensore di parte ricorrente anche nella modalità telematica;

Visto l'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a

norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con

qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi

dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che "Il giudice può prescrivere, anche

d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in

modo diverso da quello stabilito dalla legge";

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, contenente norme sul "Riordino della

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in materia di obblighi di

pubblicazione", e in particolare l'art.19, il quale prevede l'obbligo di pubblicazione

sul sito web istituzionale dei "bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi

titolo, di personale presso l'amministrazione", al fine di consentirne la massima

AVV. MICHELE BONETTI Via San Tommaso D'Aquino, 47

00136 ROMA

Tel. 06.3728853 - Fax 06.6456419

conoscibilità ai soggetti interessati di partecipare alla procedure concorsuali; tanto

in coerenza con i principi ispiratori della nuova disciplina normativa che, ad avviso

del Collegio, sono applicabili a tutte le informazioni relative all'iter concorsuale, ivi

comprese le impugnative avverso di esse proposte;

Ritenuto che il predetto art. 52 c.p.a, in combinazione sistematica con l'art.151

c.p.c., nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la

notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consenta

di disapplicare l'art.150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive "in ogni caso"

l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta ufficiale della

Repubblica;

Ritenuto che quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica

che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima

finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di

notificazione – di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della

pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto: Tar Lazio, Latina, decreto

collegiale n. 950/12);

Ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia e

all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la

notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito

web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro

generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui

al ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti

ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il

sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro

generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile

all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";

6.- l'indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è

stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei contro interessati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul

proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso

introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati

distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso,

del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale

dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di

cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-

amministrativa it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del

ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della

avv. Michele Bonetti Via San Tommaso D'Aquino, 47

Tel. 06.3728853 - Fax 06.64564197

00136 ROMA

seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione Terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza

definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il

ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi

(compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi

l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e

dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi,

reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in

particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della

data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un

collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina

sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco

nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso (in termini: Tar Palermo,

decreto presidenziale n.964/2013).

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena

l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla

comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del

compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori

giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere

fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo

le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per

l'attività di pubblicazione sul sito.

ritenuto, infine, di compensare le spese di questa fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, dispone l'immatricolazione con riserva e

in sovrannumero della parte ricorrente e la tempestiva frequenza delle lezioni al

corso di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria presso gli

Atenei in ricorso specificati;

autorizza la notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in

motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 23 ottobre 2015.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2014 con

l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente FF

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Silvio Lomazzi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 11/09/2014

- IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)